

ISSN 1971-9892

**La comunicazione giudiziaria
nelle Procure della Repubblica: esperienze virtuose e
modelli organizzativi tra trasparenza, presunzione di
innocenza e responsabilità istituzionale**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ELENA SAMMACICCIO

28 LUGLIO 2026

ELENA SAMMACICCIO

La comunicazione giudiziaria nelle Procure della Repubblica: esperienze virtuose e modelli organizzativi tra trasparenza, presunzione di innocenza e responsabilità istituzionale

TITLE *Judicial communication in Public Prosecutors' Offices: best practices and organisational models between transparency, the presumption of innocence and institutional responsibility*

ABSTRACT Il contributo esamina la comunicazione giudiziaria delle Procure della Repubblica, quale funzione istituzionale chiamata a bilanciare trasparenza, diritto all'informazione e presunzione di innocenza. Ricostruito il quadro normativo europeo e nazionale, vengono analizzate alcune esperienze organizzative italiane e comparate, fondate sulla centralizzazione delle responsabilità, sulla formalizzazione delle procedure e sull'uso di un linguaggio sobrio e non anticipatorio. Ne emerge l'esigenza di consolidare tali buone prassi in un modello nazionale uniforme, capace di rafforzare la tutela dei diritti, la credibilità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini.

The contribution examines judicial communication by Public Prosecutors' Offices as an institutional function required to balance transparency, the right to information, and the presumption of innocence. After outlining the European and national legal framework, it analyses selected Italian and comparative organizational practices based on centralized responsibility, formalized procedures, and the use of measured, non-prejudicial language. The analysis highlights the need to consolidate these good practices into a uniform national model capable of strengthening the protection of rights, the credibility of the judiciary, and public trust.

KEYWORDS Comunicazione giudiziaria; Procure della Repubblica; presunzione di innocenza; trasparenza; responsabilità istituzionale.

Judicial communication; Public Prosecutors' Offices; presumption of innocence; transparency; institutional responsibility

AUTHOR dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

* * *



SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Giustizia, comunicazione e legittimazione democratica. – 3. Il quadro normativo di riferimento tra diritto dell’Unione europea e ordinamento interno. – 4. Le esperienze virtuose delle Procure della Repubblica e i modelli organizzativi di comunicazione giudiziaria. – 4.1 Il modello milanese. – 4.2 L’esperienza di Perugia e Tivoli. – 4.3 Bologna, Modena e Genova. – 4.4 Un’esperienza più recente. – 5. L’esperienza europea. – 5.1 Modelli europei di comunicazione giudiziaria. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

In un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla rapidità della diffusione delle notizie, dalla moltiplicazione dei canali informativi e dalla pervasività dei social media, la comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari incide fortemente sulla percezione che l’opinione pubblica ha della giustizia.

La diffusa consapevolezza dei rischi legati a una comunicazione giudiziaria poco regolamentata ha progressivamente indotto il legislatore e le istituzioni giudiziarie a riflettere su come ricondurre la comunicazione entro un quadro normativo più organizzato e definito.

Il contributo si propone di indagare questo fenomeno, assumendo come punto di osservazione privilegiato le Procure della Repubblica, primo contesto in cui le attività processuali divengono oggetto di attenzione mediatica e in cui l’equilibrio tra trasparenza e tutela delle garanzie è particolarmente delicato.

In apertura si evidenzierà quanto la chiarezza comunicativa costituisca un fattore essenziale di rafforzamento della giurisdizione stessa, dal momento che una comunicazione istituzionale chiara, verificabile e rispettosa delle garanzie processuali contribuisce ad accrescere la legittimazione democratica della funzione giudiziaria, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e la resilienza del sistema rispetto alle semplificazioni e alle distorsioni del dibattito pubblico.

Successivamente, dopo aver ricostruito l’attuale quadro normativo, sia italiano che europeo, saranno richiamati come esempi alcuni modelli organizzativi adottati in diverse procure italiane per evidenziare come la comunicazione possa essere strutturata in modo coerente e controllato, nonché i rischi connessi a prassi non regolamentate.

Infine, si passerà a una prospettiva comparata per mostrare la convergenza europea verso presidi organizzativi e criteri comunicativi idonei a coniugare informazione e diritti fondamentali.

2. Giustizia, comunicazione e legittimazione democratica

Nelle democrazie contemporanee, il modo in cui la giustizia “sceglie di parlare” incide direttamente sulla propria credibilità e sulla fiducia che i cittadini ripongono nell'intero sistema.

Invero, la comunicazione istituzionale della giustizia non è solo un mezzo informativo, ma una componente essenziale per la legittimazione del potere giudiziario, che passa anche attraverso forme di trasparenza istituzionale e l'utilizzo di un linguaggio chiaro e ponderato, capace di garantire un adeguato livello di informazione e, al tempo stesso, evitare la spettacolarizzazione dei processi.

Una comunicazione ben regolata contribuisce a ridurre l'asimmetria informativa tra istituzioni e società, prevenendo fraintendimenti che possano alimentare sfiducia, delegittimazione o richieste di giustizia sommaria.

Una giustizia comprensibile è anche una giustizia più solida: rendere chiare in partenza le regole, i limiti e le finalità dell'azione giudiziaria consente al cittadino di riconoscerne la razionalità e la correttezza, evitando che la comunicazione appaia opaca o arbitraria¹.

Rendere comprensibile l'attività giudiziaria non significa cercare approvazione ma garantire un controllo informato e al tempo stesso prevenire letture distorte che rischiano di alimentare sfiducia e richieste di giustizia sommaria².

Occorre, tuttavia, distinguere tra la comunicazione delle decisioni giurisdizionali, che interviene a valle di un percorso argomentativo compiuto e che si misura sulla capacità di rendere intellegibili le ragioni delle decisioni, e la comunicazione delle indagini e delle iniziative requirenti da parte delle procure, che opera in una fase fisiologicamente dinamica e incompleta, nella quale i fatti sono ancora oggetto di accertamento e la tutela della presunzione di innocenza e della riservatezza investigativa assume ancora massimo rilievo, in coerenza con i principi costituzionali e sovranazionali che governano il processo penale.

Mentre la comunicazione delle decisioni giurisdizionali può limitarsi alla spiegazione pubblica del “perché” di un esito, nel caso delle decisioni prese dagli organi requirenti l'informazione istituzionale deve muoversi con maggiore prudenza, limitandosi a ciò che è necessario e verificabile, evitando formulazioni valutative e prevenendo ogni rischio di anticipazione del giudizio processuale.

¹ Si vedano G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Giuffrè, Milano, 1989; ID., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in [MediaLaws](#), 3/2018, 23 ss.; P. VOENA, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, in [laLegislazionepenale.eu](#) del 19 ottobre 2020; G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in [Archivio penale](#), 3/2021; E. BRUTI LIBERATI, *Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia*, Raffaello Cortina Editore, 2024. A tal proposito si vedano anche il [report](#) e la [videoregistrazione](#) del convegno “Uffici di Procura e comunicazione. Evoluzione normativa e prassi tra criticità e prospettive”, tenutosi a Pisa il 17 ottobre 2025.

² Si veda R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 3/2017, 59 ss.



La comunicazione giudiziaria si inserisce, dunque, in un equilibrio particolarmente delicato: da un lato, la necessità di rendere comprensibile e trasparente l'azione giudiziaria, dall'altro l'esigenza di evitare che l'informazione anticipi, condizioni o, ancora peggio, sostituisca il giudizio processuale. Tale equilibrio risulta messo a dura prova da un ecosistema comunicativo profondamente trasformato. L'aumento della visibilità mediatica dell'attività giudiziaria, unita alla trasformazione dei sistemi informativi, ha reso evidente quanto le modalità comunicative adottate dall'autorità giudiziaria incidano sulla percezione della legalità e dell'effettività delle garanzie. L'esposizione mediatica delle indagini penali, la semplificazione del linguaggio giuridico nei mezzi di comunicazione e la tendenza alla spettacolarizzazione dei fatti processuali hanno reso particolarmente elevato il rischio di una sovrapposizione tra il piano informativo e quello giudiziario.

In tale scenario, la comunicazione istituzionale ha assunto una funzione di presidio e di garanzia, al fine di contenere derive distorsive, riaffermare la centralità del processo quale unico luogo deputato all'accertamento della responsabilità penale e alla tutela dei diritti fondamentali. Le esperienze maturate in diverse Procure della Repubblica hanno dato vita a un modello di comunicazione professionale e coordinato, fondato sulla formalizzazione di regole e sulla consapevolezza degli effetti esterni dell'azione giudiziaria. Ciò che viene comunicato, e soprattutto le modalità con cui viene comunicato, incide sulla percezione di equità e sulle aspettative sociali rispetto all'esito del processo. Al contrario, l'opacità o l'improvvisazione comunicativa possono produrre un doppio danno: indebolire la comprensione del funzionamento della giurisdizione e, insieme, amplificare le distorsioni che la stessa comunicazione vorrebbe evitare. Da qui l'esigenza di adottare un linguaggio sobrio, verificabile e non valutativo, che spieghi "che cosa accade" e "perché", senza anticipare giudizi e senza trasformare l'indagine in racconto.

Comunicare in modo corretto non costituisce una questione di immagine bensì uno strumento di garanzia dei diritti fondamentali: tutela la presunzione di innocenza, evita le distorsioni del cosiddetto processo mediatico e rafforza la fiducia collettiva nelle istituzioni giudiziarie³. In questa prospettiva, la comunicazione non è un elemento accessorio rispetto all'azione giudiziaria ma una sua condizione di affidabilità democratica.

3. Il quadro normativo di riferimento tra diritto dell'Unione europea e ordinamento interno

Il *Consultative Council of European Prosecutors*, con il [parere n. 8 del 9 ottobre 2013](#), ha affermato che la comunicazione giudiziaria è parte della trasparenza propria dello Stato di

³ Si veda V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 3/2017, 114 ss.

diritto e contribuisce alla fiducia dei cittadini, a condizione che sia gestita con criteri di chiarezza e affidabilità e con un costante bilanciamento tra diritto all'informazione e tutela delle persone coinvolte nel procedimento. In questa prospettiva, la comunicazione deve essere strutturata in modo da non compromettere l'integrità delle indagini e del processo, rispettare la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, e proteggere dati personali, dignità e reputazione dei soggetti interessati, evitando anticipazioni o rappresentazioni suggestive della colpevolezza. Inoltre, la CCPE ha sottolineato l'opportunità di presidi organizzativi dedicati, come portavoce e uffici stampa, di messaggi istituzionali oggettivi e non personalizzati e di strumenti comunicativi standardizzati (comunicati, briefing, conferenze, canali web), anche per correggere informazioni inesatte o prevenire distorsioni nel dibattito pubblico.

La direttiva (UE) 2016/343⁴ ha rappresentato un punto di svolta nella disciplina della comunicazione giudiziaria. Essa qualifica come lesiva della presunzione di innocenza qualsiasi dichiarazione pubblica che presenti l'indagato o l'imputato come colpevole prima che la responsabilità sia stata accertata, richiamando espressamente il tema delle dichiarazioni pubbliche e della comunicazione istituzionale⁵.

Dagli interventi citati emerge un pensiero comune: il pubblico ministero, pur svolgendo una funzione essenziale di tutela della legalità, è tenuto a prestare particolare cautela nelle comunicazioni esterne, evitando dichiarazioni che possano influenzare l'opinione pubblica o compromettere la presunzione di innocenza. La sua comunicazione non è vietata, ma deve essere improntata a criteri di necessità, proporzionalità e correttezza istituzionale, in un equilibrio costante tra trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

Nell'ordinamento italiano tali principi sono stati attuati con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che ha inciso in maniera significativa sulle modalità di comunicazione degli uffici requiranti⁶. Con tale intervento normativo il legislatore ha chiarito che la

⁴ Si vedano, in particolare, il considerando 16 del preambolo e l'art. 4.

⁵ Cfr. F. GALLUZZO, *Presunzione di innocenza tra giustizia e informazione*, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 3/2021, 511 ss.; N. ROSSI, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere*, in [Questione Giustizia](https://www.questionegiustizia.it) del 3 settembre 2021; M. CASTELLANETA, *L'attuazione della direttiva sulla presunzione d'innocenza: atto dovuto o occasione per limitare la libertà di stampa?*, in [Medialaws](https://www.medialaws.it), 2022, 74 ss.; R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in [Diritto Penale Contemporaneo](https://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 3/2017, 37 ss.; F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in [Diritto Penale Contemporaneo](https://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 3/2017, 139 ss.; L. CAMALDO, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica direttiva dell'Unione europea*, in [Diritto Penale Contemporaneo](https://www.dirittopenalecontemporaneo.it) del 23 marzo 2016; ID., *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano, 2012, 8 ss.; P.P. PAULESU, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuali e dinamiche extraprocessuali*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, A. Balsamo, R.E. Kostoris (a cura di), Torino, 2008, 125 ss.; S. LONATI, *Informazione giudiziaria e presunzione di innocenza: lo stato di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 nei diversi ordinamenti europei*, in [Medialaws](https://www.medialaws.it), 1/2022, 55 ss.

⁶ Si veda C. MELZI D'ERIL, *Presunzione di innocenza: un diritto leso, buone intenzioni, una disciplina inadeguata*, in [Medialaws](https://www.medialaws.it), 1/2022, 20 ss.; G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei. Una prima lettura del d.lgs. n. 188 del 2021*, in



diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrano specifiche ragioni di interesse pubblico, imponendo una valutazione rigorosa e responsabile da parte del Procuratore della Repubblica. In tal modo, la comunicazione giudiziaria viene sottratta a una logica di diffusione automatica o sostanzialmente discrezionale delle informazioni relative ai procedimenti penali ed è ricondotta, invece, a una valutazione caso per caso, guidata da criteri normativamente orientati e di rilevante interesse pubblico. L'intervento normativo ha avuto l'effetto di spostare l'asse della comunicazione giudiziaria dalla spontaneità individuale alla responsabilità organizzativa. La scelta del legislatore di individuare nel Procuratore della Repubblica il soggetto titolare della funzione comunicativa riflette l'esigenza di garantire unità, coerenza e controllo nella diffusione delle informazioni, riducendo il rischio di messaggi disomogenei o impropri provenienti dall'interno dell'ufficio⁷.

Accanto alla normativa primaria, assumono rilievo una serie di atti di indirizzo e documenti istituzionali che hanno contribuito a delineare un quadro interpretativo coerente.

La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2018⁸ in materia di rapporti tra uffici giudiziari e mezzi di informazione ha rappresentato un primo tentativo di sistematizzazione delle buone prassi, mentre con il documento recante "orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali" il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione⁹ ha ulteriormente sottolineato l'esigenza di una gestione accentrata e responsabile della comunicazione istituzionale. Da ultimo, le nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria adottate dal CSM il 10 giugno 2026¹⁰ hanno costituito un aggiornamento delle precedenti indicazioni. Tali documenti, pur non avendo natura normativa in senso stretto, svolgono una funzione di indirizzo interpretativo di particolare rilievo, contribuendo a orientare l'azione degli uffici requirenti verso modelli di comunicazione più consapevoli e rispettosi delle garanzie fondamentali. Essi rafforzano l'idea che la comunicazione giudiziaria non costituisca un ambito residuale dell'attività requirente, ma una funzione istituzionale a tutti gli effetti, inserita nel perimetro delle responsabilità organizzative dell'ufficio.

[Medialaws](#), 1/2022, 11 ss.; A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nel d.lgs 188 del 2021: breve sguardo d'insieme*, in [Sistema Penale](#) del 17 gennaio 2022.

⁷ Si vedano C. GABRIELLI, *Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza*, in [Questione giustizia](#) del 17 maggio 2022; N. ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021*, in [Processo Penale e Giustizia](#), 2/2022.

⁸ V. [delibera del CSM dell'11 luglio 2018](#) recante "Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale".

⁹ V. [atto emanato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in data 8 aprile 2022](#) avente ad oggetto "orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali".

¹⁰ V. [delibera del CSM del 10 giugno 2026](#) recante "Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale".

Nel loro insieme, i documenti e gli atti di indirizzo richiamati convergono nell'affermare un principio fondamentale: la comunicazione giudiziaria deve essere ricondotta all'interno di un quadro regolato, capace di garantire coerenza, uniformità e tutela dei diritti fondamentali, evitando che la dimensione comunicativa divenga terreno di iniziative individuali o di risposte estemporanee alle sollecitazioni mediatiche. La tutela della presunzione di innocenza e dell'equità del processo passa anche, e soprattutto, attraverso modalità comunicative controllate, coerenti e consapevoli degli effetti esterni dell'azione giudiziaria. Il quadro normativo e di indirizzo sin qui delineato evidenzia come la comunicazione giudiziaria non sia più concepita quale spazio di discrezionalità informale, ma come una funzione istituzionale soggetta a regole, responsabilità e criteri di proporzionalità.

Tale evoluzione normativa ha inciso in modo significativo sull'organizzazione interna degli uffici requirenti, chiamati a tradurre principi generali e standard sovranazionali in regole operative concrete. La regolazione della comunicazione giudiziaria si è così progressivamente spostata dal piano astratto delle enunciazioni di principio a quello, più complesso, dell'assetto organizzativo e delle prassi applicative.

È in questo passaggio che assumono particolare rilievo le esperienze sviluppatesi all'interno delle Procure della Repubblica, che rappresentano il luogo privilegiato di attuazione delle indicazioni normative e di sperimentazione di modelli organizzativi differenti. L'analisi delle direttive interne, dei protocolli e degli ordini di servizio adottati dagli uffici requirenti consente, pertanto, di cogliere come il quadro regolatorio si traduca concretamente in scelte organizzative e operative, offrendo uno spaccato significativo delle modalità attraverso le quali la comunicazione giudiziaria viene oggi governata nella prassi.

4. Le esperienze virtuose delle Procure della Repubblica e i modelli organizzativi di comunicazione giudiziaria

I principi normativi sopra richiamati hanno trovato concreta applicazione nelle prassi organizzative adottate da numerose Procure della Repubblica.

Pur nella diversità degli strumenti utilizzati, tali esperienze presentano elementi comuni che consentono di individuare un modello emergente di comunicazione giudiziaria istituzionale, fondato sulla formalizzazione delle regole, sull'attribuzione di responsabilità chiare e sulla centralizzazione delle scelte comunicative. Nel loro insieme, tali esperienze evidenziano una progressiva convergenza verso modelli di comunicazione giudiziaria regolata, nei quali i principi europei e nazionali vengono tradotti in regole operative vincolanti, idonee a orientare l'agire quotidiano degli uffici requirenti.



4.1 Il modello milanese

Un primo esempio significativo è rappresentato dall'esperienza della Procura della Repubblica di Milano, che ha scelto di disciplinare la comunicazione giudiziaria attraverso strumenti di natura interistituzionale¹¹.

Il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2019 ha coinvolto la Procura, il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Giornalisti. L'adozione di un protocollo condiviso riflette la consapevolezza che la comunicazione giudiziaria si colloca in uno spazio di interazione tra più soggetti istituzionali e professionali.

Il protocollo prevede dei criteri di essenzialità dell'informazione, l'uso di un linguaggio impersonale e sobrio, il divieto di anticipazioni di giudizio e la centralizzazione della comunicazione in capo all'ufficio, escludendo iniziative individuali dei singoli magistrati. In particolare, disciplina in modo puntuale i tempi di diffusione delle informazioni, limitandoli al momento in cui gli atti siano conoscibili alle parti; l'uso esclusivo di canali istituzionali; l'adozione di un linguaggio neutro e impersonale, rispettoso della presunzione di innocenza; la responsabilità del Procuratore o del suo delegato nella diffusione dei comunicati, in osservanza dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 106/2006 (ai sensi del quale "Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione").

Successivamente, il 9 dicembre 2024, il medesimo tavolo interdisciplinare, integrato dalla Camera Penale di Milano, ha sottoscritto un [nuovo documento di intesa in materia di informazione giudiziaria](#)¹² che rinnova e amplia l'accordo del 2019, introducendo un espresso richiamo al principio della presunzione di innocenza, richiamato sia nel preambolo che negli articoli 1, 4 e 7, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/343 e del d.lgs. 188/2021. Tale protocollo stabilisce una definizione restrittiva di interesse pubblico alla pubblicazione della notizia, impone la verifica preventiva della Procura su ogni comunicato diffuso dalle forze di polizia giudiziaria, e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio con riunioni semestrali per valutarne l'applicazione.

4.2 L'esperienza di Perugia e Tivoli

Un diverso modello, caratterizzato da una più marcata dimensione organizzativa, emerge nel distretto di Perugia, ove il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come

¹¹ Si veda A. FORTE, *A proposito del dialogo tra giustizia e stampa: il tentativo del documento d'intesa milanese*, in [Medialaws](#), 2025.

¹² V. il [Documento di intesa in materia di informazione giudiziaria](#), tra il Tribunale Ordinario di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ordine degli avvocati di Milano, la Camera Penale di Milano e l'Ordine dei Giornalisti di Milano del 9 dicembre 2024.

modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha emanato la nota prot. n. 1102 del 3 marzo 2022¹³ in materia di comunicazione istituzionale avente ad oggetto informazioni sui procedimenti penali, con l'obiettivo di armonizzare le prassi dei diversi uffici requirenti del distretto e assicurare un'applicazione uniforme della nuova disciplina. Tale documento individua nel Procuratore della Repubblica il titolare esclusivo della funzione comunicativa e stabilisce che i rapporti con i media debbano avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali, limitati agli elementi essenziali e accompagnati da un espresso richiamo alla presunzione di innocenza e alla fase procedimentale.

La Procura di Perugia si distingue anche per l'approccio sistematico e la tracciabilità delle comunicazioni, che avvengono esclusivamente tramite canali ufficiali, come dimostrano le pagine istituzionali della Procura che contengono sezioni dedicate alle "Modalità di comunicazione ai mass media" e agli "Avvisi-Eventi-Comunicati", confermando una prassi stabile, trasparente e conforme agli standard europei.

Analoghi principi sono rinvenibili nella Procura della Repubblica di Tivoli, che con la direttiva n. 3 del 2021 ha disciplinato in modo puntuale le modalità di comunicazione esterna, prevedendo regole specifiche sull'oscuramento dei dati personali, sull'evitare riferimenti idonei a consentire l'identificazione degli indagati e sulla natura eccezionale della comunicazione giudiziaria, attivabile solo in presenza di un effettivo interesse pubblico. La direttiva introduce il principio della "voce unica dell'ufficio" secondo cui solo il Procuratore o un magistrato formalmente delegato può rilasciare dichiarazioni o autorizzare comunicati e lo può fare solo quando sussistano "specifiche ragioni di interesse pubblico". La direttiva precisa, inoltre, che la diffusione di notizie deve essere strettamente necessaria alla prosecuzione delle indagini, che i comunicati devono riportare la fase procedimentale cui si riferiscono e ricordare la presunzione di innocenza, e che le conferenze stampa sono ammesse solo come modalità residuale, previa autorizzazione motivata.

È inoltre vietata qualsiasi comunicazione autonoma da parte della polizia giudiziaria, salvo esplicita delega, a garanzia della "voce unica" dell'ufficio.

4.3 Bologna, Modena e Genova

La Procura della Repubblica di Bologna, con una circolare del 1° dicembre 2021¹⁴, ha introdotto criteri analoghi, ponendo particolare attenzione al rispetto della dignità delle persone coinvolte nel procedimento penale e alla necessità di evitare forme di spettacolarizzazione dell'attività investigativa. Anche in tale esperienza, la comunicazione è

¹³ La nota è richiamata nel [documento](#) dell'Osservatorio regionale "sull'attuazione del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, con riferimento alla diffusione di informazioni su procedimenti penali", sottoscritto, in partic., dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia il 17 marzo 2022.

¹⁴ V. la [circolare n. 6031 del 1° dicembre 2021](#), avente ad oggetto "I rapporti con la stampa a seguito del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, in tema di presunzione di innocenza".



stata ricondotta a un modello accentrato e standardizzato, idoneo a garantire uniformità di linguaggio e coerenza istituzionale.

Un modello particolarmente avanzato sotto il profilo organizzativo è rappresentato dalla Procura della Repubblica di Modena, che con una “direttiva” del 9 dicembre 2021¹⁵ ha configurato la comunicazione giudiziaria come una vera e propria funzione organizzativa autonoma. Detta direttiva disciplina in modo dettagliato i soggetti legittimati a comunicare, le procedure di autorizzazione, i contenuti ammissibili e le modalità di diffusione delle informazioni, introducendo criteri di tracciabilità e controllo interno. In tale prospettiva, la comunicazione non è più una risposta estemporanea alle richieste dei media, ma un’attività pianificata, verificabile e sottoposta a responsabilità organizzativa.

In questo quadro si inserisce anche l’esperienza della Procura della Repubblica di Genova, che con una “direttiva” interna ha disciplinato i criteri da seguire nell’ambito della comunicazione giudiziaria, coerentemente con i principi introdotti dal decreto legislativo n. 188 del 2021¹⁶. La direttiva attribuisce al Procuratore della Repubblica la responsabilità esclusiva dei rapporti con gli organi di informazione, circoscrive il ricorso a comunicati stampa e conferenze stampa ai soli casi di effettivo interesse pubblico, impone criteri di proporzionalità, essenzialità e rispetto della presunzione di innocenza e disciplina in modo puntuale anche le modalità di accesso degli organi di informazione agli atti del procedimento, con l’obiettivo di assicurare una comunicazione uniforme, istituzionale e non personalizzata.

4.4 Un’esperienza più recente

Più recente è l’esperienza della Procura della Repubblica di Siracusa, che nel febbraio 2025 ha emanato una direttiva organica in materia di comunicazione istituzionale¹⁷. La direttiva si caratterizza per l’adozione di un modello particolarmente rigoroso di comunicazione istituzionale, fondato su criteri di obiettività, imparzialità, essenzialità dell’informazione e tutela della presunzione di innocenza. Essa prescrive che le comunicazioni abbiano ad oggetto esclusivamente fatti già conosciuti o conoscibili dalle parti del procedimento, evitando che l’interessato apprenda dagli organi di informazione notizie che lo riguardano, e impone un linguaggio neutro e impersonale, volto a distinguere costantemente tra indizi

¹⁵ V. la Direttiva in tema di “comunicazioni istituzionali della Procura della Repubblica di Modena” ed altre disposizioni in tema di presunzione di innocenza, 9 dicembre 2021, prot. n. 13671/2021.

¹⁶ V. la [Direttiva del 30 maggio 2023, prot. n. 1780/2023](#), avente ad oggetto “Rapporti con gli organi di informazione relativi ai procedimenti civili e penali trattati da questa A.G. con riferimento: al d.lvo 188/2021, ai principi sanciti dalla Direttiva Ue 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, nonché gli artt. 5 d.lvo. 106/2006, 6 e 14 del Codice Etico dei magistrati”.

¹⁷ V. la [Direttiva del 14 febbraio 2025, prot. n. 671/2025](#), “finalizzata a disciplinare i rapporti con la stampa a seguito dell’emanazione del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188”.

e prove, a evitare la rappresentazione dell'indagato come colpevole e a evidenziare la natura provvisoria delle contestazioni. La direttiva disciplina inoltre la diffusione del materiale fotografico e audiovisivo, vietando la divulgazione di specifiche categorie di immagini (quali fotografie segnaletiche, immagini di persone in stato di arresto o in manette e materiale investigativo destinato al fascicolo del pubblico ministero) e subordinando l'eventuale pubblicazione di ulteriori immagini al previo nulla osta del Procuratore e del magistrato titolare dell'indagine. Sul piano organizzativo, essa centralizza i rapporti con gli organi di informazione nella figura del Procuratore, prevede la protocollazione e la conservazione dei comunicati stampa, che costituiscono la modalità ordinaria di comunicazione istituzionale, riserva le conferenze stampa ai soli casi di rilevanza pubblica dei fatti e assoggetta le comunicazioni della polizia giudiziaria a preventiva autorizzazione scritta e motivata del Procuratore.

5. L'esperienza europea

La disciplina della comunicazione giudiziaria si inserisce in un più ampio percorso di progressiva europeizzazione dei principi relativi alla presunzione di innocenza e, più in generale, alle garanzie del giusto processo. In tale contesto, la dimensione "esterna" della presunzione di innocenza, riferita alle modalità con cui le autorità pubbliche rappresentano fatti e persone prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale, ha assunto un'importanza sempre maggiore sia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sia nella normativa dell'Unione europea.

La Corte EDU ha affermato che l'art. 6, par. 2, CEDU tutela non soltanto il giudizio penale in senso stretto ma anche le modalità attraverso le quali le autorità pubbliche comunicano con l'opinione pubblica.

In particolare, nella sentenza [Allenet de Ribemont c. Francia](#) del 1995¹⁸, la Corte ha affermato che dichiarazioni pubbliche provenienti da autorità statali che presentino un soggetto come colpevole prima della condanna definitiva possono integrare una violazione della presunzione di innocenza. Analogamente, nelle pronunce [Daktaras c. Lituania](#) del 10 ottobre 2000¹⁹ e [Butkevičius c. Lituania](#) del 26 marzo 2002²⁰, la Corte ha ribadito che tutte le autorità pubbliche sono tenute ad adottare particolare cautela nella comunicazione relativa ai procedimenti penali in corso, evitando formulazioni suscettibili di suggerire l'esistenza di una responsabilità già accertata.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente affinato i criteri di valutazione delle dichiarazioni pubbliche e del loro impatto sul principio di non colpevolezza. In particolare,

¹⁸ Corte Edu, dec. del 10 febbraio 1995, [Allenet De Ribemont v. France](#), ric. n. 15175/89.

¹⁹ Corte Edu, sez. III, dec. del 10 ottobre 2000, [Daktaras v. Lithuania](#), ric. n. 42095/98.

²⁰ Corte Edu, sez. II, dec. del 26 marzo 2002, [Butkevičius v. Lithuania](#), ric. n. 48297/99.



la Corte ha censurato l'uso di espressioni o ricostruzioni di taglio colpevolista già in [Fatullayev c. Azerbaigian](#)²¹, ha affrontato il tema del bilanciamento tra libertà di espressione e presunzione di innocenza in relazione alla divulgazione di informazioni coperte da segreto istruttorio in [Bédât c. Svizzera](#)²², e ha ulteriormente precisato la portata della presunzione di innocenza nella sua dimensione esterna e reputazionale nelle pronunce della Grande Camera, tra cui [Allen c. Regno Unito](#)²³ e [Nealon e Hallam c. Regno Unito](#)²⁴.

Ulteriormente, la Corte EDU ha precisato che il rapporto tra libertà di informazione, trasparenza e presunzione di innocenza richiede un costante bilanciamento fondato sui principi di proporzionalità e necessità, avuto riguardo alla tutela della dignità della persona.

Nel loro insieme, tali pronunce delineano un'evoluzione coerente verso il riconoscimento di una presunzione di innocenza non più confinata alla sola dimensione processuale interna, ma estesa alla sfera comunicativa esterna dell'autorità pubblica, imponendo obblighi di neutralità, proporzionalità e cautela nella rappresentazione pubblica dei fatti di reato.

L'evoluzione descritta ha trovato un significativo riscontro nella Direttiva (UE) 2016/343, che impone agli Stati membri di garantire che le autorità pubbliche non presentino i sospettati o imputati come colpevoli prima dell'accertamento legale della responsabilità. Tale disciplina incide direttamente sulle modalità della comunicazione istituzionale, contribuendo alla definizione di uno standard minimo europeo di comunicazione giudiziaria.

Il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato l'importanza di una comunicazione giudiziaria responsabile quale strumento di tutela del diritto a un equo processo e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In particolare, la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri ha richiamato la necessità di evitare che le dichiarazioni delle autorità giudiziarie possano compromettere la presunzione di innocenza o influenzare indebitamente l'opinione pubblica, ribadendo il carattere istituzionale e non personale della comunicazione e confermando l'idea che la comunicazione non debba mai tradursi in una forma di anticipazione del giudizio, ma debba restare funzionale al buon andamento della giustizia.

In coerenza con tale impostazione, il *Consultative Council of European Prosecutors* (CCPE) in un'opinione dedicata alle relazioni tra pubblici ministeri e media ([Opinion n. 8/2013](#)), ha qualificato la comunicazione giudiziaria come funzione istituzionale propria dello Stato di diritto, da esercitare secondo criteri di prudenza e responsabilità nella fase delle indagini. In una prospettiva complementare, la CEPEJ ha predisposto anche strumenti di taglio "pratico" mediante l'individuazione di linee guida per l'interlocuzione tra media e pubblico da parte

²¹ Corte Edu, sez. I, dec. del 22 aprile 2010, [Fatullayev v. Azerbaijan](#), ric. n. 40984/07.

²² Corte Edu, Grande Camera, dec. del 29 marzo 2016, [Bédât v. Switzerland](#), ric. n. 56925/08.

²³ Corte Edu, Grande Camera, dec. del 12 luglio 2013, [Allen v. The United Kingdom](#), ric. n. 25424/09.

²⁴ Corte Edu, Grande Camera, dec. del 11 giugno 2024, [Nealon and Hallam v. The United Kingdom](#), ricc. nn. 32483/19 e 25049/19.

di corti e autorità requirenti, per ridurre il rischio di improvvisazioni e disallineamenti comunicativi in procedimenti di interesse generale.

5.1 Modelli europei di comunicazione giudiziaria

Nel panorama europeo, la regolazione della comunicazione giudiziaria presenta soluzioni eterogenee, ma riconducibili a un comune nucleo di principi ispirati alla tutela della presunzione di innocenza, alla trasparenza dell'azione giudiziaria e alla necessità di preservare l'integrità del procedimento penale.

In Francia, la comunicazione del pubblico ministero è disciplinata attraverso atti di indirizzo e prassi consolidate che attribuiscono al *Procureur* un ruolo istituzionale definito nella diffusione delle informazioni, nel rispetto del segreto istruttorio e della presunzione di innocenza. La comunicazione viene concepita come funzione dell'ufficio e non come iniziativa individuale, con l'obiettivo di garantire uniformità e responsabilità. In particolare, vengono definiti limiti puntuali alla comunicazione dei pubblici ministeri, ribadendo la necessità di evitare ogni forma di condizionamento dell'opinione pubblica e di preservare la neutralità dell'azione giudiziaria nella fase delle indagini. Il modello francese evidenzia come la comunicazione istituzionale sia considerata parte integrante della funzione requirente e come la sua regolazione risponda a un'esigenza di garanzia, prima ancora che di trasparenza. Il quadro francese è tradizionalmente letto in connessione con il segreto dell'indagine/istruzione, sancito dall'art. 11 del *Code de procédure pénale*, rispetto al quale la comunicazione del *Procureur* è considerata un ambito "sensibile" e da maneggiare con particolare cautela, proprio perché incide su aspettative pubbliche e tenuta delle garanzie nella fase pre-dibattimentale²⁵. A tale disciplina si affianca l'art. 9-1 del *Code civil*, che tutela espressamente la *présomption d'innocence*, nonché la legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 ("*Loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes*"), che ha significativamente rafforzato le garanzie relative alla rappresentazione pubblica della persona sottoposta a procedimento penale.

In Spagna, il *Consejo General del Poder Judicial* ha elaborato linee guida volte a promuovere un linguaggio neutro e verificabile nei comunicati giudiziari, raccomandando particolare attenzione all'uso delle espressioni linguistiche e alla distinzione tra fatti accertati e ipotesi investigative. Anche nell'esperienza spagnola la comunicazione giudiziaria viene intesa come attività istituzionale soggetta a criteri di responsabilità e proporzionalità, con l'obiettivo di evitare derive sensazionalistiche e di preservare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. In tale prospettiva si colloca, in modo esplicito, il "[Protocollo de](#)

²⁵ N. RECCHIA, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 3/2017, 129 ss.; E. DREYER, *Responsabilités civile et pénale des médias*, III ed., Parigi, 2012, 182 ss.; D. DE BELLESCIZE, *La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, dite loi Bloche : progrès et déceptions*, in *Constitutions*, 2016, 662 ss.



Comunicación de la Justicia" (2020), che formalizza criteri e assetti della comunicazione istituzionale, nel tentativo di coniugare trasparenza, tutela dei diritti e gestione dei flussi informativi nell'ecosistema digitale.

In Germania la presenza di uffici stampa presso le procure federali è ormai consolidata e disciplinata da regolamenti interni, a garanzia di uniformità e trasparenza. La gestione professionale della comunicazione, affidata a strutture dedicate, consente di assicurare un elevato livello di controllo sui contenuti informativi diffusi e assicurare un'interlocuzione stabile e responsabile con i media.

Il modello tedesco evidenzia come la professionalizzazione della comunicazione rappresenti uno strumento organizzativo essenziale per coniugare esigenze informative e tutela delle garanzie procedurali. Tale impostazione viene tradizionalmente letta in connessione con il principio costituzionale dello Stato di diritto (*Rechtsstaatsprinzip*), ricavabile dagli artt. 20, comma 3, e 28, comma 1, della Legge fondamentale, nonché con la tutela della dignità della persona sancita dall'art. 1. A livello sub-statale (*Länder*) sono diffuse "*Richtlinien*" (linee guida interne) e disposizioni amministrative che individuano referenti/uffici stampa delle procure e perimetrano compiti, tempi e contenuti dell'informazione verso i media, proprio per rendere tracciabile e coerente l'azione comunicativa dell'ufficio.

Nei Paesi Bassi le modalità di comunicazione sono affidate all'*Openbaar Ministerie* che con l'*"Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging"* ha disciplinato la comunicazione durante le attività di indagine ponendo particolare attenzione alla tutela della privacy.

In Belgio, la comunicazione tra il Pubblico ministero e i media è incardinata in circolari del *Collège des procureurs généraux* nelle quali sono individuate apposite figure e presìdi, come il "*magistrat presse*", nonché avvertenze sul contenuto delle comunicazioni.

In Inghilterra e in Galles la gestione dei rapporti informativi nell'ambito dei procedimenti penali è fortemente condizionata dal fatto che finché il caso è "*sub judice*" la diffusione delle informazioni deve evitare qualsiasi rischio di condizionare l'esito del processo, nel rispetto delle regole contenute nel "*Media Protocol*", aggiornate nel 2025 dal *Crown Prosecution Service*, che mirano a standardizzare le modalità e i limiti di condivisione del materiale e delle informazioni dei procedimenti in corso, richiamando espressamente la responsabilità di rispettare il *Contempt of Court Act* del 1981.

Anche in Scozia, è previsto un team dedicato (*Media Relations*) presso il *Crown Office and Procurator Fiscal Service*, con l'obiettivo di garantire informazioni precise sulle "*active criminal proceedings*", cioè sui procedimenti penali in corso, mantenendo un canale istituzionale stabile con la stampa.

6. Considerazioni conclusive

Dal confronto tra le diverse esperienze emerge un nucleo comune di principi, secondo cui la comunicazione deve essere: istituzionale e non personalizzata; prudente nella fase delle indagini; fondata su criteri linguistici e contenutistici verificabili; sostenuta da presidi organizzativi (uffici stampa, protocolli, circolari) idonei ad assicurare coerenza, uniformità e responsabilità della comunicazione istituzionale.

Tali evidenze confermano come la regolazione dei flussi informativi costituisca un elemento strutturale dello Stato di diritto. In questo scenario, l'Italia si colloca pienamente nel solco degli standard europei più avanzati, inserendosi in un processo di convergenza europea volto a considerare la comunicazione con i media come una componente essenziale della funzione giudiziaria e della responsabilità istituzionale, nel quale la formalizzazione delle regole e la centralizzazione delle responsabilità costituiscono strumenti imprescindibili per garantire un equilibrato bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti. Al contempo, l'analisi delle buone prassi sviluppate all'interno delle Procure della Repubblica ha mostrato come questo assetto di comunicazione regolata non si traduca in una limitazione del diritto di informazione, ma piuttosto in una sua riorganizzazione secondo criteri di responsabilità e garanzia. Attraverso l'adozione di regole, la centralizzazione delle responsabilità e l'impiego di criteri di essenzialità e sobrietà, la comunicazione diviene infatti uno strumento di tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei procedimenti penali, idoneo a preservare l'equilibrio del sistema giustizia.

In definitiva, l'informazione esterna si configura come una funzione istituzionale autonoma quale parte integrante dell'organizzazione dell'ufficio requirente. Il consolidamento e la diffusione di scelte organizzative già sperimentate appaiono, pertanto, passaggi essenziali per rafforzare la credibilità della giurisdizione e per assicurare un rapporto equilibrato e trasparente tra informazione e società. Le esperienze passate in rassegna costituiscono, infatti, la traduzione dei principi europei in istruzioni operative vincolanti, a dimostrazione di come trasparenza e riservatezza possano coesistere laddove la comunicazione giudiziaria venga concepita come una funzione interamente proceduralizzata. In quest'ottica, l'attività divulgativa non si pone in antitesi rispetto alle garanzie processuali, ma ne costituisce una naturale proiezione esterna, concorrendo a rafforzare la coerenza complessiva dell'azione giudiziaria.

La principale sfida per l'ordinamento italiano consiste nel trasformare queste esperienze virtuose in un modello nazionale effettivamente condiviso, capace di garantire standard uniformi di correttezza comunicativa e di rispetto della presunzione di innocenza. Ciò implica non soltanto l'adozione formale di regole comuni, ma anche un investimento culturale e organizzativo volto a riconoscere la comunicazione giudiziaria come una competenza istituzionale specifica che richiede formazione, consapevolezza e responsabilità.



In questa prospettiva sono stati già compiuti significativi passi avanti: il CSM, prima, e la Scuola Superiore della Magistratura, poi, hanno promosso corsi di comunicazione mirati ai capi degli uffici. Nel 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell'11 luglio, ha adottato le "Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale". Pur essendo rivolte, più in generale, all'organizzazione della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e ai rapporti con i cittadini e con i media, e non specificamente alla disciplina della comunicazione nella fase delle indagini preliminari, il documento ha posto le basi per una successiva riflessione sulla disciplina della comunicazione giudiziaria e sulla necessità di assicurarne uniformità, trasparenza e correttezza²⁶. A tale intervento ha fatto seguito la delibera del CSM del 10 giugno 2026 recante *"Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale"* che ha recepito le innovazioni introdotte negli ultimi anni sul piano normativo tenendo conto altresì delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema dell'informazione e della comunicazione digitale. In questa prospettiva è stata ribadita la natura istituzionale della comunicazione giudiziaria, confermando il comunicato stampa quale modalità ordinaria di interlocuzione con gli organi di informazione e riservando il ricorso alla conferenza stampa a ipotesi eccezionali nelle quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico. La delibera pone, inoltre, particolare attenzione alla dimensione organizzativa della funzione comunicativa, sottolineando la necessità di una formazione continua dei magistrati che non sia circoscritta ai soli aspetti giuridici, ma comprenda anche le competenze comunicative, relazionali e organizzative richieste dall'interazione con i mezzi di informazione. Parallelamente, il documento amplia la prospettiva di tutela della persona, valorizzando non soltanto la presunzione di innocenza ma anche la protezione della reputazione individuale, la cui salvaguardia assume un rilievo crescente nell'attuale contesto digitale²⁷.

Si tratta, tuttavia, di un percorso ancora incompleto. La frammentarietà delle esperienze delle Procure della Repubblica, seppur virtuose, e l'assenza di un modello unitario pienamente condiviso rendono evidente la necessità di un ulteriore passo avanti, volto a consolidare le prassi esistenti e a favorire una più ampia armonizzazione tra gli uffici giudiziari. In tale prospettiva, la formazione, la circolazione delle buone pratiche e il rafforzamento del coordinamento istituzionale assumono un ruolo decisivo.

La previsione di una comunicazione istituzionale regolata non è un mero elemento accessorio, ma una componente essenziale per l'attuale sistema della giustizia poiché non ne indebolisce l'autorevolezza ma ne rafforza la legittimazione democratica, contribuendo a rendere il tutto più trasparente, affidabile e coerente con i principi dello Stato di diritto.

²⁶ E. BRUTI LIBERATI, *Un punto di arrivo o un punto di partenza?*, in [Questione Giustizia](#), 4/2018, 318 ss.

²⁷ S. CATALANO, *Brevi riflessioni sulle nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria adottate dal C.S.M. il 10 giugno 2026*, in [ordinamentogiudiziario.info](#), 1 luglio 2026.

In un contesto in cui la giustizia è sempre più osservata e commentata nello spazio pubblico, la qualità della comunicazione diviene parte integrante della qualità stessa della giurisdizione. Essa rappresenta un ponte tra le istituzioni e la società, capace di favorire la costruzione di fiducia, trasparenza e responsabilità pubblica.

Una giustizia che comunica con misura, metodo e consapevolezza è, in definitiva, una giustizia che sa farsi comprendere e, proprio per questo, rafforza la propria autorevolezza e la fiducia nei cittadini.